

RISOLUZIONE n. 14/97 (Seduta del 23.9.1997)

Risoluzione sull'obbligo del bilinguismo e della C.D. "proporzionale etnica" per i componenti delle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado di Bolzano.

1) La tematica oggetto della risoluzione concerne la necessità del possesso dell'attestato di "bilinguismo", comprovante la conoscenza della lingua italiana e tedesca, previsto dal D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (le cui modalità di rilascio e validità sono disciplinate dagli artt. 3, 4 e segg. D.P.R. 26/7/1976, n. 752) e l'applicazione del principio della proporzionale etnica, relativa alla riserva di posti per i componenti di lingua tedesca e ladina delle commissioni tributarie di primo e secondo grado di Trento e Bolzano. Non esiste, al riguardo, alcuna specifica normativa, per cui la problematica va risolta analogicamente sulla base dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed, in particolare, della legislazione del Trentino-Alto Adige.

2) Il processo tributario è, in prevalenza, disciplinato secondo i caratteri propri del processo civile, applicandosi in via residuale, rispetto alle disposizioni normative sul processo tributario di cui al D.lgs 546/92, le norme del codice di procedura civile, "per quanto da esse non disposto e con esse compatibili" (art. 1, comma 2, D.lgs 546/92). L'art. 122, comma 1, c.p.c. prevede l'uso della lingua italiana in tutto il processo civile e, conseguentemente, anche nel processo tributario dovrà essere usata la lingua italiana, con l'eccezione, nei limiti che saranno evidenziati, della minoranza tedesca e ladina del Trentino-Alto Adige.

3) Fonte normativa del "bilinguismo" è l'art. 6 della Costituzione che tutela le minoranze linguistiche presenti nel territorio dello Stato italiano e le disposizioni normative che vi hanno dato attuazione, pur in assenza di una legge generale che regolamenti la materia.

Per le commissioni tributarie di Trento e Bolzano l'art. 1, comma 2, D.lgs 545/92, prevede che la relativa giurisdizione "è esercitata da commissioni tributarie di primo e secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le commissioni provinciali e regionali compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano".

Il possesso dell'attestato di "bilinguismo" non è espressamente previsto dall'art. 7 D.lgs 31/12/1992, n. 545 che prevede i requisiti generali di cui i componenti delle commissioni tributarie debbono essere in possesso.

Tuttavia la regione a statuto speciale del Trentino-Alto Adige ha emana-

to una articolata normativa al fine di tutelare la minoranza linguistica di lingua tedesca, contenuta, in particolare, nello Statuto regionale approvato con D.P.R. 31/8/1972, n. 670 e nelle relative disposizioni di attuazioni di cui ai D.P.R. 26/7/1976, n. 752 e 26/7/1988, n. 574. L'art. 1 D.P.R. 26/7/1976, n. 752 prevede che "la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e degli enti pubblici in provincia di Bolzano"; l'art. 23 del D.P.R. 15/7/1988, n. 574 prevede, inoltre, che "nei procedimenti davanti agli organi giurisdizionali e amministrativi e tributari di cui alle lettere B) e C) del comma 1 dell'art. 1 si osservano le disposizioni di cui agli artt. 13, 20 e 21, in quanto applicabili.

L'art. 100, comma 1, dello Statuto citato statuisce che i cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari, a cui sono assimilabili le commissioni tributarie, e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale.

Il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 prevede disposizioni di attuazione sul processo bilingue, con particolare riferimento all'uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei procedimenti giudiziari, statuendo che nella regione Trentino-Alto Adige, l'uso della lingua tedesca è parificato a quello della lingua italiana anche nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e *tributari*, situati nella provincia di Bolzano o con sede in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano.

Gli art. 13 e segg. D.P.R. 574/88 fanno riferimento alle modalità esecutive volte a garantire l'uso della lingua dell'interessato, sia con riguardo al processo penale che a quello civile e queste ultime sono applicabili, analogicamente, anche al processo tributario.

4) Deve, pertanto, ritenersi, in applicazione della sovracitata normativa speciale, stante la natura di organo giurisdizionale riconosciuto alle commissioni tributarie, che la conoscenza della lingua italiana e tedesca, comprovata dal possesso dell'attestato di conoscenza di entrambe tali lingue, costituisca requisito per la nomina a giudice tributario, relativamente alle commissioni tributarie di primo e secondo grado di Bolzano.

Si deve, però, escludere che il possesso di tale requisito possa creare un ruolo autonomo separato di giudici tributari componenti delle predette commissioni.

Infatti l'art. 89 dello Statuto del Trentino-Alto Adige (D.P.R. 670/72) prevede l'istituzione di ruoli autonomi, distinti per carriere, solo per il personale

civile delle amministrazioni statali aventi uffici nelle province, mentre estende alla magistratura giudicante e requirente solamente le disposizioni sulla riserva e ripartizione dei posti esistenti tra i gruppi linguistici italiano e tedesco.

Anche gli art. 8 e segg. del D.P.R. 752/76, sulle norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, prevedono l'istituzione di "ruoli locali" solamente per le carriere amministrative dello Stato.

Il vincitore del concorso "speciale" per gli incarichi di componente delle commissioni tributarie della regione potrà, dunque, richiedere la nomina presso altra commissione tributaria di altra regione, ove in possesso dei requisiti generali per la nomina, previsti dagli art. 3, 4 e 5 D.lgs 545/92, con il riconoscimento dell'anzianità maturata sulla base della tabella F) allegata.

Il "bilinguismo" assolve, pertanto, ad una funzione di rilievo costituzionale, essendo finalizzato al "buon andamento" dell'amministrazione (art. 97 Cost.), stante la parificazione della lingua tedesca a quella italiana ed il conseguente diritto del cittadino italiano di lingua tedesca della provincia di Bolzano di usare la lingua tedesca nei rapporti con gli uffici giudiziari (art. 99 e 100 D.P.R. 31/8/1972, n. 670 di "approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-alto Adige).

Gli uffici tributari e le segreterie delle commissioni tributarie di primo e secondo grado di Bolzano dovranno predisporre o adeguare le strutture organizzative al fine di consentire l'uso della lingua italiana o tedesca.

5) Va, tuttavia, osservato che il termine "bilinguismo" non va indistintamente inteso come totale parificazione dell'uso della lingua minoritaria a quella italiana nei rapporti con le pubbliche autorità, dal momento che, non esistendo una definizione normativa univoca del concetto, essa deve essere desunta caso per caso, variandone il contenuto da quello massimo sopra evidenziato (totale parificazione dell'uso della lingua tedesca a quella italiana) a quello minimo, desumibile dall'art. 99 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige, consistente in un'organizzazione dell'ente pubblico o dell'organo giurisdizionale, stabilita anche in via regolamentare, atta comunque a consentire, nei rapporti con esso, l'uso della lingua materna agli appartenenti alla minoranza, in forma più o meno estesa (TAR Friuli Venezia Giulia, 17/2/1992, n. 33; TAR Friuli Venezia Giulia, 15/7/1994, n. 283).

Pertanto va riconosciuto il diritto dei cittadini appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute ed ai loro difensori di essere ascoltati, nel processo tributario, ove lo richiedano, nella madre-lingua con redazione del relativo verbale anche in tale lingua e nella stessa lingua devono essere tradotti gli atti del procedimento agli stessi indirizzati, successivamente a tale richiesta.

La decisione dovrà essere redatta anche in lingua tedesca ove una delle parti ne faccia richiesta.

6) La normativa di riferimento relativamente al principio della proporzionale etnica, applicabile, in via analogica, anche ai componenti delle commissioni tributarie, è individuabile nello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

L'art. 89, ultimo comma, cit. Statuto speciale estende le disposizioni sulla riserva e ripartizione in materia proporzionale tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto alla loro consistenza, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento della popolazione, nei posti esistenti nella provincia di Bolzano anche al personale della magistratura giudicante e requirente e garantisce, altresì, la stabilità nella sede della provincia dei magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Gli art. 33 e segg. D.P.R. 752/76 prevedono per i magistrati che i posti in pianta organica negli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano sono riservati ai cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino in rapporto alla loro consistenza, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento della popolazione e, ai sensi dell'art. 34 D.P.R. 752/76, la ripartizione di detti posti risulta da apposita tabella suscettibile di aggiornamenti.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 13/12/1989, n. 585 ha riconosciuto contenuto "non meramente notiziale", ma "precettivo" a tale tabella nella parte diretta ad individuare il numero dei posti in pianta organica da ripartire, e come tali da considerare nuova pianta organica, ai sensi degli artt. 33 e 34 D.P.R. 752/76.

7) Dal complesso di tale normativa, in virtù del riconoscimento costituzionale dello Statuto speciale delle province autonome di Trento e Bolzano, la suddivisione dei posti, secondo le percentuali fissate dalla tabella 23 allegata al D.P.R. 752/76 e, comunque, nella misura necessaria ad assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca, nelle procedure di nomina dei giudici tributari, tra i diversi gruppi etnici (di lingua italiana, tedesca e ladina), in rapporto alla loro consistenza e sarà determinato, in relazione alle vacanze da coprire, dal Ministro delle Finanze, previa delibera del consiglio di presidenza.

La ripartizione dei posti risultante dalla tabella 23.

8) Il legislatore avrebbe dovuto prevedere, anche per le prime nomine, in deroga alla disciplina ordinaria, i diversi requisiti per la nomina dei componenti delle commissioni tributarie di primo e secondo grado di Bolzano.

Tra i requisiti di ammissione al concorso compreso quello previsto dall'art. 43 D.lgs 545/92 per la nomina dei primi componenti, oltre quelli di carattere generale previsti dall'art. 7, vanno aggiunti, per i componenti delle

commissioni tributarie di primo e secondo grado di Bolzano, i seguenti altri:

a) appartenenza ad uno dei tre gruppi etnici (tedesco, italiano o ladino);

b) possesso o in attesa di rilascio dell'attestato di bilinguismo per concorrere ai posti riservati.

La normativa sul c.d. "bilinguismo" e sulla "proporzionale etnica", infatti, non prevedono alcuna eccezione per casi determinati e, trattandosi di normativa speciale, va applicata anche in mancanza di apposita disciplina generale (art. 7 e 9 D.lgs 545/92), anche in base alla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze 27 maggio 1992, 233; 2 febbraio 1991, n. 49, 10 gennaio 1991, n. 3) poiché l'inderogabilità delle procedure da essa stabilita è giustificata dal fatto che trattasi di norme poste a tutela di una minoranza etnica e linguistica, più che a tutela di un interesse proprio dello Stato e da questo perseguibile in modo discrezionale.

La mancata adozione del concorso "speciale", per le prime nomine, non essendo stati previsti né dalla normativa generale, né dal bando di concorso di cui al D.M. 9/4/1993, il requisito della conoscenza della lingua tedesca e italiana, comprovato dal relativo attestato di "bilinguismo" né la riserva di posti in base al citato principio della "proporzionale etnica" può inficiare le nomine dei primi componenti delle commissioni di primo e secondo grado di Bolzano qualora gli stessi non risultino in possesso dell'attestato di bilinguismo e non risultassero rispettate le proporzioni di cui alla citata tabella 23, allegata al D.P.R. 752/76, aggiornata a seguito dei risultati di successivi censimenti generali della popolazione, con le modalità previste dall'art. 107 D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, anche in deroga al diritto alla "conferma", ai sensi dell'art. 43, comma 4, D.lgs 545/92, dei "vecchi" componenti delle abolite commissioni tributarie.

Tale diritto sarà riconosciuto, per le prime nomine, solamente per i posti riservati al gruppo etnico di cui il richiedente fa parte, mentre, per i posti attribuiti ad altro gruppo etnico, in mancanza di soggetti aventi diritto alla "conferma", appartenenti al medesimo "gruppo", si ricorrerà all'elenco dei disponibili di cui all'art. 43, comma 5, D.lgs 545/92.

Anche relativamente ai componenti confermati "anche in sovrannumero" nelle commissioni di primo e secondo grado di Bolzano il requisito del "bilinguismo" costituisce requisito necessario per la relativa nomina, la cui mancanza sarà oggetto di procedimento di decadenza, mentre la "surrogazione" nei posti vacanti dovrà essere effettuata nel rispetto della "proporzionale etnica".